



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002441 del 6 novembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1264, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 628/DDA/FP)

Con istanza DDA/1264, pervenuta in data 31 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002409), è stata segnalata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito internet <http://newzone.us.to/giornali> di una pluralità di opere di carattere editoriale, rappresentate dalle edizioni digitali integrali di una grande quantità di testate di quotidiani e periodici in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le edizioni digitali dei citati quotidiani e periodici, come documentato dalla Federazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto sito. La FIEG dichiarava altresì che *“Con la presente istanza si chiede di agire al fine di ottenere: - la rimozione di tutte le edizioni digitali delle testate di aziende associate alla FIEG attualmente presenti sul sito de quo; - la cessazione della sistematica messa a disposizione delle edizioni digitali di tutte le testate di aziende associate alla FIEG”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, per gli tramite un accesso mediante credenziali, riproduzioni delle edizioni digitali dei quotidiani e periodici appartenenti alle associate FIEG, messe a disposizione regolarmente e sistematicamente sul sito oggetto di istanza, e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 101, della citata legge n. 633/41. Risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FIEG dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato da un soggetto non identificabile, sul sito non sono disponibili contatti;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società NC Numericable S.A., con sede 6 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, Francia, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@numericable.fr, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati in Francia;
- il 100% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati, in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze sono state presentate da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e cessando la riproduzione sistematica dei quotidiani e periodici oggetto di istanza, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1264", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1264, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 17 novembre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore